VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
88100 CATANZARO,IT

www.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

0961 064845

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 1 dell' 8 Luglio 2026

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 7 Luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :
- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Antonio STONGOLI COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 (s.s.2025/2026) a carico:
della Società A.S.D. Pizzo

per rispondere

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente Marino Holmo

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 306pfi25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'apocrifia della firma riferibile al tecnico sig. Michele Corona apposta sulla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per la A.S.D. Pizzo, nonché sulla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2024 - 2025";
Esaminati gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza dimostrativa:
1) Segnalazione del sig. Michele Corona inviata alla Procura Federale in data 7.10.2025, con i seguenti allegati:
- Richiesta di tesseramento del tecnico del 10.11.2024 per la società A.S.D. Pizzo;
- Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per la stagione sportiva 2024 - 2025 per la società A.S.D. Pizzo, del 14.11.2024;
- Richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2021 – 2022 per la società A.S.D. Real Gerocarne, del 22.1.2022;
- Contratto con la A.S.D. Real Gerocarne per la stagione sportiva 2021 – 2022, del 22.1.2022;
- Screeshot delle conversazioni whatsapp intercorse tra il sig. Michele Corona ed il sig. Marino Holmo, presidente della società A.S.D. Pizzo;
- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento UEFA B del tecnico sig. Michele Corona;
- Ricevute di pagamento dell'iscrizione all'albo per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- Richiesta di copia delle distinte di gara del campionato Under 17 provinciali della stagione sportiva 2024 - 2025;
2) Fogli censimento della società A.S.D. Pizzo per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026;
3) Estratto della posizione di tesseramento del tecnico sig. Michele Corona per la stagione sportiva 2025 - 2026;

4) Distinte di gara della squadra della società A.S.D. Pizzo militante nella categoria Under 17 relative alla stagione sportiva 2024-2025;
5) Verbale di audizione del 27.10.2025 del sig. Michele Corona, tecnico abilitato UEFA B;
6) Verbale di audizione dell'11.11.2025 del sig. Nicola Galloro, presidente della società A.S.D. Pizzo;
7) Verbale di audizione dell'11.11.2025 del sig. Matteo Boragina, dirigente tesserato per la società A.S.D. Pizzo;
8) Verbale di audizione del 14.11.2025 del sig. Marino Holmo, presidente della A.S.D. Pizzo.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Michele Corona, tecnico abilitato UEFA B, con la quale viene evidenziata la non veridicità delle firme a lui riconducibili apposta in calce alla "Richiesta di Tesseramento Tecnico" per la società A.S.D. Pizzo nella stagione sportiva 2024 -2025 ed alla "Dichiarazione di prestazione di natura volontaria".
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dall'esito delle audizioni svolte, è emerso che il presidente della A.S.D. Pizzo sig. Marino Holmo ha apposto la firma non veridica del sig. Michele Corona in calce alla richiesta di tesseramento dello stesso quale allenatore della società A.S.D. Pizzo per la stagione sportiva 2024/2025 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria, provvedendo altresì al deposito di tali atti nel sistema Federale in data 15.11.2024.
Quanto appena evidenziato è stato inequivocabilmente confermato dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta, ed in particolare da quelle rese dallo stesso sig. Marino Holmo, presidente della A.S.D. Pizzo, che nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale del 14.11.2025 ha ammesso di aver apposto materialmente le firme non veridiche del sig. Michele Corona in calce alla richiesta di tesseramento tecnico" dello stesso per la stagione sportiva 2024 - 2025 ed alla "Dichiarazione di prestazione di natura volontaria"; lo stesso presidente, inoltre, con pieno valore ulteriormente confessorio ha anche riferito di aver depositato tali documenti nel sistema federale.
Il sig. Marino Holmo, in particolare, ha dichiarato espressamente quanto segue sul punto: "Confermo di aver apposto io materialmente la firma del tecnico Michele Corona sui documenti depositati in F.I.G.C. Questo è accaduto in quanto il contratto originale, sottoscritto dal Sig. Corona nel mese di settembre, era stato smarrito. Per evitare che tale disorganizzazione apparisse evidente al tecnico, ho proceduto alla firma dei nuovi documenti. A riprova di ciò, il tesseramento è stato registrato in F.I.G.C. in data successiva, nel mese di novembre 2025".
Rilevato che il sig. Marino Holmo, in proprio ed in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pizzo, ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.S.;
Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 343/AA del 11 febbraio 2026 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Pizzo prevedeva l'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di euro 1.000,00 (mille/00);
Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 526/AA del 21 maggio 2026 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la A.S.D. Pizzo, in quanto tale società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento;
Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonchè CFA n. 07/CFA-2023-2024);
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Davide di Pantaleo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Veronica Ottaviani;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- la Società A.S.D. Pizzo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente sig. Marino Holmo descritti nel capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata, che qui di seguito viene riportato: "sig. Marino Holmo, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pizzo: violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere apposto in calce alla richiesta di tesseramento del sig. Michele Corona quale allenatore della società A.S.D. Pizzo per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonché in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra tale tecnico e la società A.S.D. Pizzo, le firme non veridiche dello stesso".

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 luglio 2026 è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.
Il Vicepresidente dell'A.S.D. Pizzo, Pietro La Porta, ha formalizzato l'indisponibilità a partecipare alla seduta a causa di sopraggiunte problematiche di salute.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento.
Da ultimo ha formulato la seguente richiesta per la società A.S.D. Pizzo: ammenda di € 1.300,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

irroga alla società A.S.D. PIZZO l'ammenda di € 1.300,00.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 24 (s.s.2025/2026) a carico di :
Castillo Giampieri Thiago Ariel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi
la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi

per rispondere:

- il sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel - all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Bagaladi ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. - per avere lo stesso, in data 29.1.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 811 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni mendaci del calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società Polisportiva Bagaladi, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione argentina";
esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel datata 29.1.2026, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel datato 29.1.2026 ed inviato dalla società ASD Polisportiva Bagaladi;
- approvazione del tesseramento del calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel del 30.1.2026 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 4.2.2026, dalla quale emerge che il calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel è stato tesserato per la società JJ de Urquiza, alla medesima affiliata;
- revoca del tesseramento del calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 5.2.2026;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società ASD Polisportiva Bagaladi;
- autocertificazione di residenza del calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel; corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.
In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Polisportiva Bagaladi del 29.1.2026 il calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.
La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 4.2.2026, dalla quale risulta che il calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel è stato tesserato per la società JJ de Urquiza, alla medesima affiliata.
Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.
Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Polisportiva Bagaladi avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. per avere contezza della veridicità della dichiarazione resa dal calciatore sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel.
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Caravetta, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1. Castillo Giampieri Thiago Ariel;
2. la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi
per rispondere:
- Castillo Giampieri Thiago Ariel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Bagaladi ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 29.1.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società ASD Polisportiva Bagaladi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Castillo Giampieri Thiago Ariel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 luglio 2026 è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.
L'Avvocato Cristina Giovenale, nella qualità di difensore della Società A.S.D. Polisportiva Bagaladi, ha chiesto di partecipare alla discussione da remoto secondo le modalità in uso agli Organi di Giustizia Sportiva.
L'A.S.D. Bagaladi ha prodotto memoria difensiva - a cui si rimanda, ed i cui contenuti sono stati riportati dall'Avvocato Cristina Giovenale nel corso dell'audizione - con la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito contestato per l'insussistenza del capo di incolpazione ascritto. In subordine, di valutare la minima gravità del fatto e l'assenza totale di dolo o colpa in capo alla società e ai dirigenti della ASD Polisportiva Bagaladi, riconoscendone la buona fede e la collaborazione prestata con l'invocazione delle l'applicazione delle attenuanti ex Art. 13 C.G.S. con determinazione e irrogazione della sanzione al minimo edittale. Quanto sopra in base alle argomentazioni in calce:

- affidamento incolpevole della Società ed efficacia ingannevole dell'autodichiarazione del calciatore Castillo Giampieri Thiago Ariel;
- assenza di un obbligo da parte delle Società di svolgere indagini investigative *motu proprio* sulle dichiarazioni dell'atleta;
- totale assenza di vantaggio per il sodalizio per il mancato impiego del calciatore.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, riportando le ultime decisioni in materia di responsabilità oggettiva (Corte Federale d'Appello 0150/CFA-2025-2026 Prima Sezione e 0058/CFA-2021-2022 Sezioni Unite).
Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:
- per Castillo Giampieri Thiago Ariel la squalifica per quattro giornate;
- la società A.S.D. Polisportiva Bagaladi l'ammenda di € 500,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Le argomentazioni difensive della deferita non meritano pregio, in particolare con riguardo all'onere di verificare con il supporto e l'ausilio dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento.

P.Q.M.

Irroga:
- a CASTILLO GIAMPIERI THIAGO ARIEL la squalifica per quattro giornate;
- alla società A.S.D. POLISPORTIVA BAGALADI l'ammenda di € 500,00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE CALABRIA **l'8 LUGLIO 2026**